

IL PROBLEMA ALTOATESINO

Dal 1946 al 1961

Quando il 5 settembre 1946 i ministri degli Esteri dell'Italia e dell'Austria, Alcide De Gasperi e Karl Gruber, firmarono l'«Accordo di Parigi», si poteva presumere che fosse stata trovata una base soddisfacente per la pacifica convivenza, nell'ambito del nuovo Stato italiano democratico, tra i gruppi etnici di lingua diversa presenti nella provincia di Bolzano. Lo Statuto regionale che doveva esserne l'applicazione, approvato con la Costituzione del 1947, fu in definitiva accettato anche dai rappresentanti sudtirolesi, se non altro come esperimento che offriva concrete probabilità di successo (1).

Da questa fase distensiva iniziale come si è giunti allora all'attuale situazione in cui è posto direttamente in questione non solo l'applicazione dello Statuto ma la sua formulazione stessa, gli articoli 116 e 131

(1) Un'accettazione almeno formale senza dubbio c'è stata. Ne fa fede la celebre lettera degli esponenti sudtirolesi ERICH AMMON e OTTO VON GUGGENBERG, in rappresentanza della SVP (Südtiroler Volkspartei), e ANTON FOGLIETTI, in rappresentanza della SDPS (Sozialdemokratische Partei Südtirols), del 28 gennaio 1948, all'on. TOMASO PERASSI, presidente della Sottocommissione per gli Statuti regionali. In essa è detto tra l'altro: « possiamo constatare con vivo compiacimento che l'accordo De Gasperi-Gruber intervenuto a Parigi nel settembre 1946, per quanto riguarda il problema fondamentale dell'autonomia, è ormai tradotto in realtà » (cfr. Allegato n. 1 al Memorandum del Governo italiano del 30 gennaio 1957, in *Alto Adige - Documenti presentati al Parlamento italiano dal Ministro degli affari Esteri on. A. Segni, il 16 settembre 1960*, Roma 1960, p. 43).

L'on. OTTO VON GUGGENBERG volle in seguito sottolineare che la lettera in questione non fu mandata al Governo italiano, ma al PERASSI come presidente della Sottocommissione summenzionata, in ringraziamento della buona volontà personalmente dimostrata. Con ciò egli insinuava che non si trattava di una accettazione ufficiale. Ma nello stesso contesto affermava di non credere « di aver fatto male ad accettare lo Statuto di autonomia » così com'era stato alla fine stilato. (Cfr. O. v. GUGGENBERG, *Von der Entstehung der Pariser Verträge 1946 bis zum Erlass des Autonomiestatuts, in Studientagung der Südtiroler Hochschullerschenschaft 1957*, Bozen 1958, p. 22; e IDEM, *in Dolomiten*, 9 Jänner 1958, p. 3, cit. sotto a nota 14). E' inoltre da notare che O. VON GUGGENBERG ha aggiunto espressamente sotto la sua firma la qualifica « Segretario Generale della SVP ».

Un'ulteriore obiezione sulla validità della lettera come prova dell'accettazione dello Statuto è talora insinuata movendo dal dubbio pregiudiziale della rappresentatività di fronte al popolo sudtirolese dei suoi stessi firmatari. Sta però il fatto che la SVP e la SDPS erano, nel 1948, gli unici organismi che si presentavano effettivamente come rappresentativi del gruppo di lingua tedesca: la SVP, ha in seguito dimostrato di raccoglierne veramente il suffragio plebiscitario. La rappresentatività del dott. O. VON GUGGENBERG fu, in particolare, direttamente confermata con la sua elezione al Parlamento italiano nella prima e nella seconda legislatura.

della Costituzione italiana e, da alcuni, in modo talora del tutto manifesto, anche l'« Accordo De Gasperi-Gruber »?

Il lettore, che ha seguito su questa rivista la trattazione del problema nei suoi presupposti e per quanto riguarda gli aspetti connessi col testo dell'Accordo De Gasperi-Gruber, speriamo possa trovare, in questo tentativo di sintesi, le linee orientative necessarie alla retta comprensione dei fatti.

INIZIALI PERPLESSITA'

1) L'abbinamento Trentino-Alto Adige.

1. Bisogna innanzi tutto riconoscere che l'accettazione, da parte sudtirolese, dell'attuale Statuto regionale non avvenne senza riserve. La prima di queste riguarda l'abbinamento della autonomia prevista nell'« Accordo De Gasperi-Gruber » per la provincia di Bolzano con l'autonomia voluta dallo stesso De Gasperi per la provincia di Trento.

Abbiamo già dimostrato con sufficiente chiarezza che da parte italiana non fu fatto in proposito nessun gioco sleale. De Gasperi, per testimonianza concorde di Carandini e di Gruber, ha sempre manifestato chiaramente quello che intendeva proporre alla Costituente italiana, motivando ampiamente il suo modo di agire (2). Ciò nonostante nessuno può negare che i sudtirolesi abbiano sempre aspirato di ottenere un'autonomia distinta da quella della provincia di Trento e che abbiano accettato l'abbinamento delle due autonomie come un *minor male* e con un certo qual beneficio di inventario (3).

(2) Cfr. M. CASTELLI, *L'Accordo De Gasperi-Gruber sull'Alto Adige*, in *Aggiorn. Soc.*, (giugno) 1960, pp. 357-359.

Integriamo quanto è stato scritto in questo precedente articolo con le seguenti precisazioni dell'on. dott. OTTO VON GUGGENBERG, il quale prese parte attiva alle trattative fatte intorno all'autonomia tra il 1945 e il 1947: 1) « il problema dell'autonomia provinciale per il Sudtirolo prese avvio ben prima della conferenza della pace di Parigi: già nel 1945 costituiva il punto cruciale delle trattative coi partiti italiani »; 2) il problema dell'autonomia regionale fu sollevato immediatamente alla conferenza di Parigi dal delegato italiano, conte CARANDINI; 3) la delegazione sudtirolese non prese « posizione assolutamente negativa di fronte a questa soluzione » per non sembrar di voler « opporre alla buona disposizione italiana un cattivo giuoco »; 4) si addivenne, « sotto l'assillo della fretta », alla redazione definitiva dell'Accordo di Parigi, dopo che erano state esaurite tutte le possibilità diplomatiche; 5) il ministro GRUBER non esclude la possibilità che di un allargamento del quadro territoriale dell'autonomia, se tale soluzione « avesse ottenuto l'assenso, libero e incondizionato da pressioni, dei sudtirolesi » (cfr. *Dolomiten*, cit.).

(3) L'on. OTTO VON GUGGENBERG continua nell'articolo sopra citato che l'affermazione di GRUBER circa la possibilità di allargamento dei confini territoriali dell'autonomia apparve ai sudtirolesi « più che sorprendente ». Di qui la loro diffidenza verso lo stesso ministro degli Esteri austriaco. DE GASPERI poi li deluse per non aver pensato a consultazioni prima dell'approvazione dell'art. 116 della Costituzione italiana (nel quale si stabiliva una regione autonoma Trentino-Alto Adige), per aver in seguito consentito consultazioni soltanto su argomenti che essi ritenevano marginali, per aver infine strappato il loro assenso con pressioni che reputavano contrarie allo spirito del Trattato di Parigi.

2. Significa questo che la loro accettazione non sia stata valida?

Ritorna qui la dibattuta questione della «consultazione», della minoranza sudtirolese. Si ebbe questa in realtà in modo tale da poter dire che è stato adempiuto al disposto del Trattato di Parigi?

Le discussioni in proposito non avranno mai termine. Ricordiamo solo che De Gasperi, secondo quanto abbiamo già spiegato nell'articolo precedente (4), poteva ritenere lecitamente che ormai la necessità di consultare gli esponenti sudtirolesi riguardasse non tanto il fondo della soluzione da lui prospettata, cioè se si doveva o no addivenire ad una autonomia regionale comune tra Trentino e Alto Adige, quanto le modalità dell'abbinamento (5). Le pressioni fatte da parte del Governo italiano sui rappresentanti sudtirolesi, al momento dell'accettazione dello Statuto, rientravano di fatto nella normale prassi politica, mentre lasciavano quegli stessi rappresentanti in sé completamente liberi di rifiutare il consenso, assumendone le conseguenze: il fatto che essi abbiano preferito accettare uno Statuto che consideravano imperfetto, piuttosto che correre il rischio di rimandare « sine die » la definizione della posizione giuridica nell'ordinamento statale italiano del gruppo da essi rappresentato, è dipeso da un giudizio di convenienza e da una valutazione di rapporti di forze di cui si sono assunti la responsabilità di fronte ai loro connazionali e che potevano anche essere diversi.

3. Ma ci si può domandare se da parte italiana fu veramente un atto politico intelligente quello di non concedere un'autonomia completamente distinta da quella della provincia di Trento a chi mostrava per il previsto collegamento una così manifesta contrarietà. Non equivaleva questo a lasciare che si insinuassero fin dall'inizio sospetti sulla lealtà dell'esecuzione del Trattato di Parigi (6), diminuendo così subito in notevole misura le probabilità di successo della concreta soluzione proposta? Le garanzie stabilite, riguardo alla popolazione di lingua italiana della provincia di Bolzano, mediante la costituzione della regione Trentino-Alto Adige, non potevano proprio essere sostituite da altre con-

(4) Cfr. M. CASTELLI, *cit.*, p. 359.

(5) Le principali modifiche apportate al primitivo progetto di Statuto in seguito alle discussioni avute con gli esponenti sudtirolesi sono così enumerate dall'on. OTTO VON GUGGENBERG nei due testi citati a nota (1): annessione della Bassa Bolzanina, cioè di comuni della Val d'Adige tra Bolzano e Salorno, alla provincia di Bolzano (cui si possono aggiungere altre località di minore importanza nelle valli di Non e di Cembra); la votazione separata dei bilanci per ciascuna delle due Province; il riconoscimento dell'autonomia scolastica e la soluzione della questione linguistica secondo la concezione dei rappresentanti sudtirolesi; l'introduzione dell'art. 14; ecc.

(6) Vedi, a questo proposito, come il moderato on. OTTO VON GUGGENBERG presenta l'azione di De Gasperi in favore dell'abbinamento delle autonomie nell'articolo del *Dolomiten* sopra ripetutamente citato.

simili nell'ambito di un ordinamento autonomistico limitato alla sola provincia di Bolzano?

Si sarebbe oggi tentati di dare senz'altro una risposta favorevole alla concessione di una autonomia separata, ma non bisogna dimenticare la situazione quale si presentava allora ai politici. Sarebbe stato innanzi tutto impolitico concedere subito l'autonomia alla provincia di Bolzano e attendere di concederla a quella di Trento, il che sarebbe assai presumibilmente avvenuto rinunciando all'abbinamento; bisognava fare i conti col **Parlamento italiano** che avrebbe dovuto approvare lo Statuto e che doveva a sua volta rispondere dinanzi a una opinione pubblica già duramente provata nei suoi sentimenti nazionali; si poteva legittimamente presumere che i rappresentanti trentini avrebbero, da una parte, facilitato l'accoglimento, presso il Governo e la burocrazia italiana, di una prassi autonomistica atta a soddisfare le richieste della minoranza sudtirolese e, dall'altra, attutito la tensione nazionalistica sempre viva in Alto Adige tra i due gruppi etnici di lingua italiana e di lingua tedesca (7).

Quest'ultimo motivo per la sua **intrinseca probabilità** deve aver in definitiva pesato anche nella considerazione dei rappresentanti sudtirolesi (8).

2) Il contenuto dell'autonomia.

La seconda riserva più sostanziale, benché forse in un primo momento meno appariscente, riguardava lo stesso contenuto dell'autonomia. La **tradizione federalistica tedesca**, specialmente viva nella coscienza tirolese (9), e la preesistenza in Italia di uno Statuto come quello siciliano, deve aver contribuito a far apparire alquanto ristretta l'autonomia concessa alla regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, alla provincia di Bolzano.

Esaminando gli abbozzi di Statuto proposti dagli esponenti sudtirolesi ancora nel 1946 e 1947, si vede infatti che vi sono determinate non le competenze proprie della regione o delle province, ma quelle dello Stato di fronte alla regione o della regione di fronte alle province. E' concepito cioè come preesistente una entità politica locale, che conferisce alcuni poteri all'entità superiore Stato o regione (10), e non una entità sovrana,

(7) Lo spirito nazionale è in Alto Adige assai vivo presso i componenti del gruppo etnico di lingua italiana di tutte le tendenze politiche. Nella stessa Democrazia Cristiana la corrente sotto questo rispetto più moderata non è prevalsa che negli ultimi anni.

(8) Ciò è provato, tra l'altro, dagli stessi rimproveri che a questo riguardo gli esponenti sudtirolesi fanno ora ai trentini.

(9) Giova notare che al § 1 del *Tiroler Landesordnung 1953*, cioè dello Statuto regionale del Tirolo austriaco, è detto: « (1) *Il Tirolo è una regione autonoma della Repubblica democratica austriaca.* - (2) *In quanto regione autonoma il Tirolo esercita tutti i diritti di sovranità che non sono o non vengono espressamente delegati alla Confederazione.* ».

Questa posizione giuridica non può non influire anche nei tirolesi che vivono al di qua del Brennero.

(10) Nel progetto di Statuto del 1946, all'art. 2 è elencata tutta una

Stato, che concede o riconosce alcuni poteri ad una entità subordinata da esso creata o almeno riconosciuta (11). Ultimamente, il progetto presentato al Parlamento durante la presente legislatura, pur rinunciando all'ispirazione federalistica dei precedenti abbozzi, cerca di surrogarla mediante l'estensione delle competenze della provincia di Bolzano da trasformarsi in autonoma regione (12).

Per quanto riguarda lo Statuto siciliano, esso fu approvato in un momento politico particolarmente difficile per l'Italia, mentre potenze alleate favorivano il distacco dell'isola dalla madrepatria. Lo Statuto per il Trentino-Alto Adige fu invece composto, con quello per la Sardegna, in un clima più sereno e con maggior calma e ponderazione (13).

L'ESPERIENZA DI UN DECENNIO

Nel periodo successivo alla promulgazione dello Statuto, le riserve dei sudtirolesi sono andate ricevendo nuovo vigore man mano che si chiariva l'evoluzione politica della provincia di Trento e che appariva la tendenza del potere centrale di procrastinare eccessivamente, per molte materie, la definizione delle modalità pratiche secondo cui il potere autonomo doveva essere esercitato, o di ricorrere addirittura a interpretazioni decisamente restrittive.

1) Evoluzione politica del Trentino.

1. I sudtirolesi rimproverano innanzi tutto ai trentini di non aver difeso presso le autorità centrali e tendenzialmente accentratrici di Roma le esigenze di un genuino autonomismo (14).

lista di materie che dovrebbero venir riservate alla competenza dello Stato; all'art. 3 è poi detto espressamente: « *La legislazione relativa a tutti gli altri affari, che stando al paragrafo 2 non sono riservati allo Stato, cade sotto l'ambito di attività della provincia autonoma del Südtirol* ». Nel progetto del 1947 lo stesso principio è accolto e precisato negli artt. 2-6.

(11) Lo Stato italiano, nella sua attuale struttura, è unitario, anche se comandato per norma costituzionale a « *riconoscere e promuovere le autonomie locali* » (Costituzione della Repubblica italiana, art. 5). Sulla natura di tale autonomia, vedi L. ROSA, *Le « autonomie locali » nella Costituzione italiana*, in *Aggiorn. Soc.*, (luglio-agosto) 1958, pp. 385-402.

(12) ATTI SENATO REP., III legisl., doc. N. 315, *Disegno di legge costituzionale: modifica degli artt. 116 e 131 della Costituzione e Statuto speciale per il Südtirol - Tirolo del Sud*, d'iniziativa del senn. TINZL e SAND, comunicato alla Presidenza il 12 dicembre 1958. Analogo disegno di legge fu presentato alla Camera dai deputati sudtirolesi onn. EBNER, MITTERDORFER e RIZ, il 20 maggio 1959. Lo stesso progetto era stato già presentato nella precedente legislatura, il 4 febbraio 1958.

(13) Lo Statuto della Regione siciliana fu approvato con *Regio Decreto Legislativo* 15 maggio 1946, n. 455. Fu poi convertito in *Legge costituzionale con la Legge costituzionale* 26 febbraio 1948, n. 2. Lo Statuto speciale per la Sardegna fu approvato con la *Legge costituzionale* 26 febbraio 1948, n. 3; quello per il Trentino-Alto Adige con la *Legge costituzionale* 26 febbraio 1948, n. 5.

(14) « *E' del tutto fuori di dubbio che l'attuale Statuto, nella ste-*

E' da riconoscere che le ragioni per le quali il Trentino desidera ora l'autonomia non coincidono esattamente con quelle per le quali l'esigono i sudtirolesi. Il Trentino è ormai completamente integrato nella vita non solo economica, ma anche culturale e politica italiana. L'autonomia non ha per esso una base etnica; non rappresenta nessun compromesso con tendenze separatiste che nel caso non esistono (mentre esistevano, per esempio, almeno un tempo, in Sicilia); non è connessa con particolari caratteri di insularità (come è invece per la Sardegna). E' bensì un portato di tutta una tradizione storica antecedente che pesa ormai in modo definitivo nella coscienza popolare, ma è anche un'autonomia oggi tutta orientata verso lo Stato italiano e che esaurisce la sua attuale ragione di essere come modo di appartenenza allo Stato italiano.

Ne segue che, dal punto di vista strettamente trentino, un contegno alquanto remissivo dinanzi alle autorità romane doveva apparire l'unico che si potesse intelligentemente tenere, dati i pregiudizi centralisti della capitale, per avviare in modo conveniente l'esperimento regionale e trarne le maggiori utilità sul piano amministrativo. Ma ai fini di una politica di armonia con la minoranza di lingua tedesca, necessaria per il funzionamento della Regione, non sono pochi a pensare che sarebbe stato più opportuno presentare più spesso dinanzi al potere centrale un fronte unico trentino-sudtirolese, anche se ne fosse conseguita una certa maggiore difficoltà di accoglimento di alcune ovvie richieste dell'esecutivo regionale o minori benefici economici. I frutti di tale politica si sarebbero dovuti attendere nel più lungo andare.

2. Sembra che inizialmente gli esponenti sudtirolesi avessero

sura degli articoli riguardanti i nostri problemi fondamentali lascia aperte le porte per una soluzione concordata e soddisfacente di essi e perciò pone le fondamenta perché l'Accordo di Parigi, nella sua formulazione e nel suo spirito sia condotto ad una reale applicazione. - Dove, quindi, i motivi, dove soprattutto le colpe, se, ad onta delle nostre leali disposizioni, non si è trovata la strada per questo, ma al contrario, anno per anno, i confini della nostra autonomia sono stati ridotti? [...].

«L'autentica colpa [...] è nella fondamentale posizione dei trentini. Proprio essi erano, in conseguenza della secolare storia comune, chiamati in prima linea a dimostrare piena comprensione per i nostri bisogni e a cercare un «modus vivendi» leale e retto da realizzare anzitutto a Roma, con ogni energia. [...] Nel loro così spesso esibito spirito di giustizia e nel conclamato senso di fraternità democratico-cristiana, se essi avessero soltanto cercato di darci la necessaria comprensione a mezza strada, non sarebbe stato così difficile, anche nel quadro dell'attuale Statuto, assicurare a noi sudtirolesi i nostri diritti vitali». (O. v. GUGENBERG, in Dolomiten, cit.)

Queste parole, pur così pesanti verso i rappresentanti trentini, confermano implicitamente l'accettazione iniziale dello Statuto regionale da parte degli esponenti sudtirolesi. La Democrazia Cristiana di Trento ha cercato da parte sua di creare una nuova base di incontro con il gruppo di lingua tedesca col c.d. piano KESSLER, esposto al Consiglio regionale nella seduta del 26 febbraio 1960. La SVP, ormai incamminata sulla via del ricorso all'ONU, non lo ha però ritenuto sufficiente per riprendere la collaborazione.

contato, per sostenere nel Trentino le loro tesi favorevoli ad un autonomismo più ampio, sull'appoggio del **Partito Popolare Tiroleso Trentino (PPTT)**. Tale partito aveva ottenuto una certa affermazione nelle elezioni del 1948, raccogliendo i suoi suffragi in alcune zone particolari, come ad esempio l'alta Valsugana, dove nei tempi passati era abbastanza diffuso un sentimento filotirolese. Ma già nelle elezioni del 1952 e più ancora in quelle del 1956 la Democrazia Cristiana ne distrusse quasi dovunque il potere; nessun sforzo successivo (neppure gli interventi diretti nei comizi da parte di rappresentanti della SVP) riuscì a mutare la situazione (15).

Così mentre da una parte l'Alto Adige andava accentuando i caratteri di zona etnicamente mista con larghe finestre aperte sul mondo tedesco; dall'altra il Trentino rafforzava la sua omogeneità interna e chiariva sempre meglio la sua fisionomia di regione italiana. L'opposta evoluzione delle due province confinanti esigeva un maggiore sforzo di volontà e di comprensione per non aggravare la crisi.

3. Bisogna aggiungere che, mentre nella provincia di Trento si verificava tale evoluzione, in quella di Bolzano si operava un **opposto movimento** nell'ambito della locale comunità di lingua italiana, in particolare all'interno della **Democrazia Cristiana** e del suo elettorato tradizionale (16), verso una maggior comprensione dei problemi della convivenza con la popolazione di lingua tedesca. Ma a esso corrispose all'interno della **SVP**, per quegli stessi motivi che andiamo esaminando, un **progressivo irrigidimento**. L'instaurazione di un migliore sistema di rapporti nello stesso ambito della provincia di Bolzano, tale da favorire il reperimento di una piattaforma autonomistica di comune interesse tra i cittadini dei due gruppi linguistici (liberando tra l'altro i rappresentanti trentini da preoccupazioni estranee agli interessi diretti della loro provincia), ne rimase in tal modo impedita.

2) L'atteggiamento delle autorità centrali.

1. La lentezza dei poteri centrali nel definire le norme di applicazione dello Statuto regionale, almeno per alcuni punti

(15) Nelle elezioni regionali del 28 novembre 1948, il PPTT ottenne 4 seggi, in quelle del 6 novembre 1952, ne ebbe solo 2; in quelle dell'11 novembre 1956, scese ancora a 1 seggio; e 1 seggio riebbe nelle elezioni del 6 novembre 1960.

(16) Una conferma del gradimento da parte dell'elettorato democristiano dell'evoluzione operata all'interno della D. C. può presumibilmente trovarsi nel successo della stessa D. C. a Bolzano nelle elezioni del 6 novembre 1960, nonostante fosse ancor vivo il ricordo di polemiche, come quella a proposito delle norme di attuazione in materia scolastica, le quali tendevano per sé, almeno indirettamente, a stimolare le passioni nazionalistiche. La campagna elettorale democristiana, per quanto riguarda i rapporti etnici, fu in realtà chiaramente impostata in senso moderato, cioè di comprensione e collaborazione tra i gruppi stessi.

anche di notevole importanza, è certo innegabile. Dal punto di vista sudtirolese non ha molto interesse stabilire quali ne siano le cause: cattiva volontà, poco impegno, difficoltà di conciliare diversi punti di vista, pressioni di gruppi particolari, né altre ragioni anche oneste possono ai loro occhi giustificare oltre dieci anni di ritardo.

Certo se tali ritardi fossero stati espressione di una tattica politica, questa si sarebbe rilevata assai poco abile; infatti, giacché quelle norme prima o poi dovevano essere definite, era molto più conveniente farlo nei primi tempi dopo la promulgazione dello Statuto, quando la controparte manifestava comprensione ed elasticità, piuttosto di attendere favorendo il prevalere in essa di tendenze più rigide.

Ricordiamo i due casi che hanno recentemente suscitato il più grande scalpore: quello riguardante le norme di attuazione che devono definire le competenze della provincia di Bolzano in materia di case popolari e in materia scolastica.

Riguardo al primo caso, è da notare che esso diede occasione all'uscita dalla Giunta regionale degli assessori sudtirolesi nel gennaio del 1959. La legittimità delle norme di attuazione emanate dall'allora ministro dei Lavori Pubblici, on. Togni, furono impugnate dalla Regione Trentino-Alto Adige di fronte alla Corte Costituzionale e il ricorso fu da questa parzialmente accolto (17).

Per quanto concerne le norme in materia scolastica, la questione è complicata dall'atteggiamento sindacale degli insegnanti, timorosi che il passaggio alle dipendenze della provincia li assoggetti ad indebite interferenze da parte dei partiti politici (SVP) e anche delle autorità ecclesiastiche delle due diocesi della regione. L'opinione pubblica si è interessata della questione in seguito ad un'indiscrezione del giornale «*Alto Adige*» (18) che pubblicò anzi tempo la minuta delle norme di attuazione che si pensava di emanare: se ne impadronì la propaganda politica sollevando suscettibilità nazionali nel gruppo di lingua italiana e il progetto rientrò. Su questa materia è tuttavia da notare che a parte l'emanazione delle norme suddette, di fatto la minoranza di lingua tedesca gode in materia scolastica della più ampia libertà (19).

2. Le esperienze fatte hanno avuto come conseguenza che la minoranza sudtirolese inclina a considerare la stessa necessità

(17) La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime: a) l'ultima parte del primo comma dell'art. 6 D.L. 26 gennaio 1959, n. 28, sulla necessità di usare nei confronti degli assegnatari degli alloggi un trattamento analogo a quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel territorio nazionale, perché, per la sua generica portata, appare incompatibile con la libertà delle province di legiferare nella materia delle case popolari; b) l'ultima parte del comma 3 dell'art. 6 dello stesso D.L. secondo cui rimane immutata la competenza dello Stato in ordine alla nomina degli organi amministrativi degli Istituiti case popolari. (Cfr. *Sentenza* (22 gennaio) 26 gennaio 1960, n. 2, in *Giurisprudenza costituzionale*, (fasc. 1-2) 1960, pp. 31-57).

(18) Cfr. *Alto Adige*, 27 febbraio 1960, p. 5.

(19) L'esistenza di difficoltà di ordine pratico, come quella riguardante i gruppi di materie da assegnare ai docenti delle scuole medie e che procede dalla diversa struttura dell'insegnamento universitario in Italia e in Austria, non infirma questa affermazione.

di emanare norme di attuazione dello Statuto regionale quasi come un sistema inventato dal potere centrale per procrastinare, restringere o vanificare l'applicazione dell'autonomia costituzionalmente concessa (20). Il caso delle norme di attuazione s'inquadra, stando alle lagnanze sudtirolesi, in tutto un complesso di resistenze, incomprensioni, diffidenze e cattiva volontà da parte delle autorità centrali e della burocrazia romana. Per quanto riguarda le decisioni della Corte Costituzionale, la critica è abilmente indiretta: in esse si avrebbe « la conferma, per così dire ufficiale, che lo Statuto esistente non realizza l'autonomia prevista e prefissa come il suo scopo dall'Accordo di Parigi » (21).

A conclusione di quanto abbiamo detto fin qui, riteniamo di poter ben affermare che lo Statuto in vigore fu in un primo tempo effettivamente accettato dagli esponenti qualificati ed autentici della minoranza sudtirolese, nella speranza che potesse rivelarsi strumento adatto per la conservazione e lo sviluppo delle popolazioni da essi rappresentate. Di fatto, nel giudizio degli attuali dirigenti politici del gruppo, tale speranza è stata delusa per quel complesso di motivi che abbiamo sopra indicato. E' da aggiungere che in tale giudizio essi sono suffragati dal parere espresso, in scritti e in conferenze, dall'ex-segretario generale della SVP firmatario della lettera a Perassi. Un dibattito sereno deve, a nostro avviso, tener conto di ciascuno di questi elementi.

IL RISORGERE DELLE RIVENDICAZIONI

Ma la lentezza del Governo italiano nell'emanare le norme di attuazione dello Statuto regionale, l'evolversi sotto molti aspetti

(20) La Regione sostenne di fatto dinanzi alla Corte Costituzionale che, per non far dipendere « esclusivamente dalla solerzia o dal beneplacito del potere esecutivo l'applicabilità di norme costituzionali », bisognava ammettere la tesi del passaggio automatico, con l'entrata in vigore dello Statuto, delle funzioni indicate nel primo comma dell'art. 13 dello Statuto regionale.

(21) ATTI SENATO REP., cit., p. 2.

Tra le decisioni della Corte Costituzionale, ha avuto speciale importanza, nella polemica sulla applicazione leale dello Statuto e dell'Accordo di Parigi, quella riguardante la delegazione di funzioni amministrative della Regione alle Province, in riferimento agli artt. 13 e 14 dello Statuto regionale (cfr. art. 116 della Costituzione italiana). La Sentenza (28 febbraio) 9 marzo 1957, n. 39, della Corte Costituzionale (cfr. Giurisprudenza Costituzionale, [fasc. 2], 1957, pp. 492-507), precisa tra l'altro: « La delegazione di funzioni amministrative, di cui la Regione Trentino - Alto Adige è titolare, alle Province, ai Comuni ed altri enti pubblici locali, prevista dall'art. 14 dello Statuto riguarda soltanto l'esercizio delle funzioni stesse e non ne comporta il trasferimento dalla Regione all'ente delegato. - In forza della delegazione spettano all'ente delegante poteri di vigilanza, di controllo e di sostituzione, la rinuncia ai quali comporta violazione dell' art. 14 dello Statuto » (cfr. il sommario della Sentenza, *ibidem*, p. 493).

in senso opposto delle due province di Trento e di Bolzano, la diversa interpretazione dell'autonomia regionale da parte degli esponenti politici trentini e sudtirolesi, e - possiamo aggiungere - i residui « nostalgici » tra gli altoatesini di lingua italiana (22) non sarebbero stati sufficienti a produrre un'inversione dell'atteggiamento dei sudtirolesi, portandoli sulla via delle rivendicazioni, se, per diverse ragioni, lo stesso gruppo sudtirolese non si fosse trovato a un certo momento notevolmente rafforzato.

Ciò è dipeso soprattutto da tre cause fondamentali: - la rinascita economica e politica della Germania; - il recupero da parte dell'Austria della piena indipendenza politica; - gli stessi effetti benefici dello Statuto di autonomia.

1. Il Governo della Germania federale ha senza dubbio mantenuto finora in tutta la questione altoatesina un contegno assai corretto nei confronti dell'Italia. Le affermazioni personali di qualche membro del Governo non hanno turbato seriamente, su questo punto le relazioni tra i due paesi. La Germania, si sa, pur nella sua riacquistata potenza economica e nel suo rinnovato prestigio politico, ha problemi troppo forti, proprio riguardo ai suoi propri confini, per potersi immischiare, senza gravi conseguenze sul piano internazionale, dei fatti dell'Alto Adige. L'occupazione russa di una buona parte del suo territorio la spinge inoltre a concentrare le sue energie su quello che è il problema essenziale dell'Europa moderna, cioè la resistenza al comunismo. La questione dell'Alto Adige, per quanto non possa lasciarla insensibile, le deve dopo tutto apparire secondaria di fronte all'immane compito storico di cui si sente gravata.

Ma se il Governo per le sue più alte funzioni è portato a vedere i problemi in un contesto dalle dimensioni mondiali, non è detto che larghe correnti nella pubblica opinione non possano sentirsi toccate dalla sorte dei sudtirolesi. Forze di vario genere possono inoltre crederci interessate al problema. Del resto la stessa pressione esercitata anche dalla semplice esistenza della rinnovata forza economica germanica rappresenta un valido appoggio per l'azione rivendicativa di una minoranza di lingua tedesca. Lo stesso può dirsi della cultura tedesca che, dopo l'immane colpo ricevuto con la sconfitta militare e con ciò che ne è conseguito, ha ripreso ora in gran parte la sua forza di espansione (23).

(22) Ricordiamo che nella provincia di Bolzano il MSI ha ottenuto nelle elezioni del 6 novembre 1960, il 7,1% del suffragio, contro il 2,7% nella provincia di Trento. Anche i segni, per così dire, fisici del passato regime sono ivi più vistosi che in qualsiasi altra provincia d'Italia: il fascismo si è qui più che altrove presentato agli italiani come alleato del patriottismo con tutto quel complesso di implicazioni retoriche che tale connubio comporta. L'equivoco può essere chiarito ormai solo gradualmente nella mentalità delle due popolazioni, la cui sensibilità nazionale o etnica è particolarmente acuita dalle circostanze.

(23) Questa naturale forza di espansione della cultura tedesca, che procede soprattutto dal focolare germanico, è istintivamente avvertita

2. Il 15 maggio 1955 l'Austria firmava con la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica il c.d. « Trattato di Stato ». A prezzo della neutralità, la piccola nazione alpino-danubiana otteneva di essere liberata dal regime di occupazione e poteva riprendere il suo posto nel concerto politico d'Europa e del mondo. Il 14 dicembre 1955 veniva anzi accolta all'ONU assieme all'Italia e ad altri 14 paesi.

Gli esponenti tirolesi dalle due parti del Brennero non fanno mistero di aver salutato con gioia questi avvenimenti anche perché rendevano finalmente possibile un'azione di appoggio, da parte della diplomazia austriaca, alle rivendicazioni che si credevano in diritto di avanzare. Di fatto la nuova situazione ha consentito il ricorso all'ONU del 6 luglio 1960.

3. **Lo Statuto di autonomia**, benché stimato insufficiente, ha tuttavia permesso, a giudizio concorde degli stessi sudtirolesi, di organizzare liberamente il movimento popolare per l'ottenimento di una maggiore autonomia. Questo si appoggia essenzialmente sul partito unico (Südtiroler Volspartei = SVP), sulle organizzazioni di carattere economico o di categoria (in particolare quelle del mondo rurale, sul mantenimento di certe strutture sociali o usi tipici della zona (maso chiuso, folklore, ecc.), sul riordinamento e sullo sviluppo del settore scolastico, sui rapporti con le Università austriache, specialmente quella di Innsbruck.

L'esecuzione delle clausole a), c), d) del terzo punto dell'Accordo De Gasperi-Gruber (rispettivamente: revisione delle opzioni; libero transito di passeggeri e merci tra il Tirolo settentrionale e orientale attraverso la Val Pusteria; traffico di frontiera e scambi di prodotti locali) ha inoltre permesso il rafforzamento numerico della comunità sudtirolese e ha facilitato lo sviluppo dei rapporti economici e umani tra Tirolo italiano e Tirolo austriaco.

Devono rammaricarsi gli italiani di questi risultati? Noi pensiamo che una simile reazione sarebbe non solo poco coerente con i principi fondamentali di etica naturale accolti nella nostra stessa Costituzione, ma anche assai poco saggia dal punto di vista politico.

Gli inconvenienti che possono derivare dal regime di libertà di cui godono tutti i cittadini italiani, compresi quelli appartenenti a minoranze etniche, vanno valutati nell'insieme dei benefici e dei rischi che porta con sé, sul piano personale, nazionale e internazionale, l'instaurazione di un ordine democratico.

dal gruppo altoatesino di lingua italiana, specialmente in un tempo in cui il valore dei confini nazionali tende a diminuire, come un pericolo per la propria conservazione e sicurezza; altri elementi concorrono a confermare tale *sentimento di minoranza*, quali la maggior efficienza « etnica » che certi caratteri tipici della stirpe germanica sembra consentire al gruppo concorrente, la germanizzazione dei contadini trentini di più antica immigrazione nella zona agricola della Bassa Bolzanina, ecc.

LO SVILUPPO DELL'AZIONE RIVENDICATIVA

Convinti che fosse ormai scontato il fallimento dell'esperimento regionale come era stato definito dallo Statuto del 1948, riorganizzati all'interno e rafforzati all'estero con l'aiuto delle circostanze che abbiamo sopra ricordate, gli esponenti sudtirolesi si apprestarono a condurre la loro campagna per la modifica delle condizioni loro fatte nell'ambito dello Stato italiano. La loro azione si svolse in **tre direzioni**: - sul piano della politica interna italiana; - sul piano dei rapporti bilaterali italo-austriaci; - sul piano internazionale europeo e mondiale.

1) Azione sul piano della politica interna.

1. Sul piano della politica interna italiana, gli esponenti sudtirolesi svilupparono la loro azione presentando, in un primo tempo, le loro rivendicazioni alle **autorità governative** (ricordiamo il memoriale del 1954 a Scelba, allora presidente del Consiglio e ministro degli Interni); provocando successivamente alcuni interventi della **Corte Costituzionale**, ad alcuni dei quali abbiamo sopra accennato; approntando infine per il **Parlamento** un disegno di legge di modifica costituzionale, in cui si prevedeva il distacco della Provincia di Bolzano da quella di Trento e la formazione di due regioni autonome « Südtirol-Tirolo del Sud » e « Trentino »: era allegato un nuovo Statuto di autonomia per il Südtirol-Tirolo del Sud, il quale, rispetto allo stesso Statuto della regione Trentino-Alto Adige, comportava una larga estensione delle competenze delle amministrazioni locali (24).

Tale azione fu sorretta naturalmente da tutta una serie di iniziative propagandistiche atte ad influire sull'opinione pubblica (25).

2. A questa azione degli esponenti sudtirolesi non corrispose da parte dei poteri centrali italiani un atteggiamento ben definito. La necessità di occuparsi di problemi più urgenti, il fatto che si trattava di una questione difficile e incresciosa, la speranza forse che le cose in qualche modo si aggiustassero col tempo, le incertezze della politica interna italiana dopo la scomparsa di De Gasperi dalla scena politica del nostro paese, è lecito supporre abbiano contribuito a impedire che fosse scelta una chiara e coerente linea di condotta fin dagli inizi.

Al Parlamento italiano si manifestava, d'altra parte, un interesse ancora minore che negli uffici governativi per la questione altoatesina. Fa certo meraviglia il modo affatto impolitico con

(24) ATTI SENATO REP., *cit.*

(25) Ricordiamo, ad esempio, il raduno di Castel Firmiano dove MAGNAGO lanciò lo slogan: « *Los von Trient!* » (separazione da Trento!). Vedi anche le conclusioni diffuse al termine del Congresso straordinario della SVP dell'8 maggio 1960 (*Dolomiten*, 9 maggio 1960, p. 3).

cui i rappresentanti sudtirolesi, senza accordarsi con nessuno e senza preparare in alcuna maniera l'ambiente, hanno presentato il loro disegno di legge di modifica costituzionale; ma l'atmosfera di disinteresse esistente nel Parlamento non deve averli incoraggiati a comportarsi altrimenti.

Di fatto il progetto dei rappresentanti sudtirolesi non è stato discusso in Parlamento e neppure in Commissione. Non è stato giudicato tale da poter essere, in realtà, preso in considerazione. Né è con tutta probabilità da pensare che, se anche qualche progetto del genere fosse stato effettivamente discusso, si sarebbe giunti a modificare lo Statuto in misura tale da soddisfare gli esponenti sudtirolesi. Dato il modo della formulazione e il tempo della presentazione, si potrebbe anche sospettare che il loro disegno di legge non avesse in realtà se non una funzione tattica in appoggio alle trattative bilaterali in corso tra Italia e Austria oppure in vista dell'azione, su un piano internazionale più ampio, più tardi concretata. E' tuttavia pur sempre da considerarsi un grave smacco per la nostra politica interna il fatto che parlamentari italiani, quali sono a pieno diritto anche i rappresentanti sudtirolesi, abbiano dovuto appellarsi, per essere anche solo seriamente ascoltati dai parlamentari loro colleghi, alla controparte firmataria del Trattato di Parigi.

2) L'appello all'Austria.

L'intervento dell'Austria nella questione sudtirolese fu preceduto da una larga **campagna di stampa** iniziata poco prima della firma del Trattato di Stato, avvenuta come si è detto il 15 maggio 1955. Un discorso del ministro degli Esteri austriaco Figl, tenuto a Innsbruck il 24 giugno dello stesso anno, fece capire che il Governo della Repubblica Federale non era insensibile a tali pressioni della pubblica opinione. La vera azione diplomatica cominciò tuttavia soltanto nel luglio dell'anno seguente con uno **scambio di promemoria** sull'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber. Il Governo austriaco precisò il suo punto di vista nel Memorandum dell'8 ottobre 1956, al quale il ministro degli Esteri italiano rispose col Memorandum del 30 gennaio 1957. Il 22 febbraio 1958 iniziarono **conversazioni regolari**, che cessarono il 29 ottobre 1959, con uno scambio di documenti, in cui il Governo austriaco ribadiva la sua richiesta fondamentale di una autonomia regionale per la sola provincia di Bolzano e quello italiano notificava la promulgazione di una serie di provvedimenti presi in attuazione dell'Accordo di Parigi, ma dal punto di vista austriaco totalmente marginali.

Un tentativo di rilancio delle conversazioni tra i due Governi a un più alto livello fatto da Segni nel gennaio 1960 non ebbe esito, non tanto per l'incertezza della politica interna italiana, quanto per l'**irrigidimento delle parti** nel disparere di fondo circa la concessione di una autonomia regionale separata alla sola provincia di Bolzano.

Il Governo austriaco si stava ormai chiaramente orientando verso un **ricorso all'ONU**: il 6 luglio 1960, propose infatti la questione all'ordine del giorno per la XV Assemblea Generale delle

Nazioni Unite. Troppo tardi l'Italia aveva prima prospettato (23 maggio) poi ufficialmente proposto al Governo di Vienna (25 giugno) il deferimento della vertenza alla Corte dell'Aja (26).

3) Il ricorso alle istanze internazionali.

La preferenza dell'Italia per la Corte dell'Aja e quella dell'Austria per l'Assemblea dell'ONU manifestano la differenza tra i punti di vista dei due paesi nell'ultima fase internazionale della vertenza a proposito dell'esecuzione dell'Accordo di Parigi. Per l'Italia si tratta soltanto di chiarire un dubbio giuridico, per l'Austria anche di risolvere un problema politico.

Ciò non significa che il Governo italiano non pensi che il problema altoatesino non abbia aspetti politici, ma soltanto che non ritiene di deferire tali aspetti ad un foro internazionale; e neppure significa che il Governo austriaco non veda come un accordo internazionale non gli dia nessun diritto di pretendere dall'Italia l'emanazione di provvedimenti che siano fuori dei limiti di una stretta interpretazione giuridica dell'accordo stesso, ma soltanto che esso ritiene di aver sufficienti possibilità diplomatiche per convincere l'Italia ad addivenire ad una applicazione dell'accordo più conforme alle aspirazioni degli esponenti tirolesi.

Si può forse pensare che una politica più illuminata e decisa da parte dell'Italia, fin da quando le difficoltà di giungere ad un accordo tra i due paesi sono apparse ormai insormontabili, avrebbe potuto conseguire il risultato di portare la vertenza alla Corte dell'Aja (27). L'Austria, dopo tale ricorso, sarebbe certo rimasta comunque libera di reimpostare la questione sul piano politico, ma si sarebbe però ormai avuto una base giuridica più sicura per eventuali ulteriori trattative. La proposta di ricorrere alla Corte dell'Aja, quando l'Austria aveva già praticamente deciso di presentare la questione altoatesina all'Assemblea Generale dell'ONU, fu indubbiamente un'abile mossa diplomatica, ma priva di reali possibilità, perché non poteva certo indurre l'Austria a recedere dalla rotta per la quale ormai si era avviata.

DOPO LA RISOLUZIONE DELL'ONU

1) Gli avvenimenti più recenti.

La questione altoatesina fu discussa all'ONU, nell'ambito del Comitato politico speciale, dal 18 al 21 e dal 24 al 27 ottobre

(26) Cfr. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, *Alto Adige. Documenti presentati al Parlamento italiano dal Ministero degli Affari Esteri on. A. SEGNI il 16 settembre 1960*, Roma 1960.

(27) Il ricorso all'ONU fu deciso non senza contrasti dal Governo austriaco. Una maggiore prontezza e, insieme, disponibilità da parte dell'Italia avrebbe potuto determinare, a giudizio di certi ambienti viennesi,

dell'anno scorso. Il dibattito, più ampio del previsto, si concluse con l'approvazione unanime di una risoluzione concordata, poi confermata dall'Assemblea Generale nella seduta del 31 ottobre, nella quale Italia e Austria erano esplicitamente sollecitate « a riprendere i negoziati col proposito di trovare una soluzione a tutte le divergenze relative all'applicazione dell'Accordo di Parigi » (28).

L'incontro di Milano, a cui si addivenne, in ossequio a tale risoluzione, nei giorni 27 e 28 gennaio u.s., vide un irrigidimento delle posizioni dei due Governi. La diffidenza reciproca, alimentata dall'estremismo, faceva apparire ogni concessione fatta da una delle parti come un'arma messa in mano all'altra, che ne avrebbe approfittato per appoggiare nuove richieste o, rispettivamente, per esimersi dall'applicazione di quanto poteva sembrare già stabilito (29).

Nel comunicato diramato al termine dei colloqui, le due delegazioni constatavano espressamente l'« inconciliabilità » dei rispettivi punti di vista, ma, preoccupati di dimostrare la loro buona volontà, dichiaravano che avrebbero esaminato « in via diplomatica, dopo aver riferito ai loro Governi, gli ulteriori sviluppi per dar corso alla risoluzione delle Nazioni Unite » (30). I dibattiti che si svolsero in seguito, in sede parlamentare, rispettivamente a Roma e a Vienna lasciarono la porta aperta al proseguimento delle trattative (31). Su proposta di Vienna si stabilì che, dopo una conveniente preparazione attraverso le normali vie diplomatiche, fossero ripresi i colloqui a livello più alto: la data prevista per tali colloqui fu il mese di marzo (32) e la località prescelta Klagenfurt.

2) Probabilità di una soluzione concordata.

Esiste una serie di probabilità che i previsti colloqui di Klagenfurt avviino la questione verso una soluzione leale e durevole?

ancora nei due ultimi mesi del 1959 (e forse anche nel gennaio del 1960) un orientamento verso il ricorso all'Aja. Giova inoltre ricordare l'iniziativa, tanto più seria dell'appello all'ONU quanto meno di questa propagandistica, degli onn. TONCIC (Austria), EBNER e CODACCI-PISANELLI (Italia), di portare la questione al Consiglio d'Europa (marzo 1960). L'on. EBNER ribadì l'opportunità di rivolgersi ad una istanza europea nel suo intervento alla Camera durante il recente dibattito sull'Alto Adige (vedine il testo, in *Dolomiten*, 6 febbraio 1961, pp. 1-3).

(28) Cfr. *Relazioni Internazionali*, (5 novembre) 1960, p. 1458.

(29) La diffidenza reciproca è alimentata dal duplice bluff estremista: autodecisione e immigrazione. Le due armi sono in realtà spuntate, la prima perché vi sono ormai in Alto Adige due città di larga maggioranza italiana come Bolzano e Merano che difficilmente potrebbero autodecidersi diversamente che per l'Italia; la seconda perché l'ambiente nazionale e internazionale non ne sopporterebbe più l'uso.

(30) Cfr. *Corriere della Sera*, 29 gennaio 1961, p. 1.

(31) Cfr. *Corriere della Sera*, 4 febbraio 1961, p. 1; e *Alto Adige*, 10 febbraio 1961, p. 1.

(32) Essendo preannunciato come prossimo un mutamento nella

Secondo noi, non mancano le **condizioni obiettive** perché ciò si verifichi. Ne elenchiamo alcune:

— non conviene alle popolazioni altoatesine di polarizzare l'attenzione delle intelligenze sul problema etnico, impedendo così una seria ricerca di soluzioni per altri numerosi problemi, che possono in definitiva risultare più importanti di quello, per la conservazione e lo sviluppo degli stessi gruppi che si vogliono difendere (33);

— i gruppi contrapposti sono in realtà entrambi troppo forti perché uno di essi possa pensare di poter schiacciare definitivamente l'altro, sicché l'alternativa è l'accordo o una lotta prolungata, che si risolverebbe in un inutile esaurimento delle forze di tutti;

— sul piano diplomatico, la vertenza altoatesina rappresenta un punto di debolezza per l'Italia e per l'Austria, che ne vengono dimi-
nuite nelle loro possibilità di azione internazionale, quando non si vedano addirittura ricattate dai più vari paesi;

— a nessuno dei due paesi giova attizzare la passione nazionalistica che può all'interno favorire le illusioni nostalgiche ed evocare presso i paesi vicini i pessimi ricordi con quelle connessi;

— l'evoluzione dei rapporti europei, specialmente per quanto riguarda il MEC e l'EFTA, a cui i due paesi rispettivamente appartengono, consigliano l'eliminazione rapida di questi motivi di attrito.

Si sa però che i popoli sono talora disposti ad andare contro i loro più evidenti interessi, quando credono che sia in gioco la conservazione delle proprie particolarità nazionali, o sono mossi, comunque, dalla passione nazionalistica. Proprio su questo piano, che è quello delle **condizioni soggettive** di gruppo, si rischia ora di guastare ogni probabilità di soluzione.

Responsabili di una favorevole evoluzione della situazione sotto questo rispetto sono senza dubbio i diplomatici, le autorità politiche e amministrative, i partiti e soprattutto la stampa, ma non è meno grave la responsabilità degli **uomini di pensiero**, delle categorie che per la loro stessa professione sono più libere e illuminate: a queste spetta un particolare compito di verità e di carità, affinché siano superate le reciproche diffidenze a beneficio della convivenza tra uomini di origine e lingua diversa.

Un'alleanza nel rispetto dell'uomo contro l'intolleranza, la menzogna, l'odio non sembra troppo pretenderla tra due gruppi e due popoli fondamentalmente cristiani.

Mario Castelli

compagine ministeriale austriaca, è probabile che il Governo italiano preferisca rimandare la data nella ripresa dei colloqui dopo la soluzione della crisi (cfr. *Alto Adige*, 23 febbraio 1961, p. 1).

(33) S. E. Mons. G. GARGITTER ne tocca alcuni nella sua *Lettera Quaresimale 1961*: l'istruzione professionale dei ceti agricoli, l'emigrazione, il trattamento dei dipendenti agricoli. Ci sono poi i problemi urbanistici, dello sviluppo dell'attività industriale, ecc. E' illusorio credere che la soluzione del problema etnico rappresenterebbe un serio contributo anche per la soluzione di tali problemi particolari.